

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 255/01/2011**

**Svolgimento del processo**

Con ricorso spedito il giorno 8-6-2011, Pr. Ri. impugnava il provvedimento di fermo amministrativo dell'autocarro FIAT MARENGO 1.9 TD targato omissis di sua proprietà disposto da Equitalia Nomos spa il 1.3.2011 ed iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico di Mantova.

In particolare il Pr. Chiedeva che il provvedimento di fermo fosse dichiarato illegittimo attesa la sproporzione fra il valore dell'autocarro (3.000 euro) e l'entità della somma della cartella esattoriale non versata (euro 262,69).

Eccepiva altresì l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo per violazione dell'art. 3 del D.M. 503/98 in quanto non si sarebbe verificata la condizione ivi prevista dal mancato reperimento del veicolo dopo l'inizio della procedura esecutiva.

Equitalia Nomos Spa non si costituiva in giudizio.

**Motivi della decisione**

La Commissione osserva che il provvedimento di fermo amministrativo adottato ai sensi dell'art. 86 DPR 602/73 è illegittimo se, come nel caso in esame, non contiene una congrua e specifica motivazione in ordine alle esigenze che giustificano l'adozione della misura cautelare con particolare riferimento all'entità del credito tributario azionato e alle condizioni soggettive del debitore, atte a compromettere la garanzia del credito.

Trattandosi infatti di un provvedimento discrezionale esso richiede una adeguata motivazione in ordine alle necessità di adottare la misura cautelare "de qua" nonostante la evidente sproporzione tra l'esiguità del credito ed il valore commerciale del veicolo.

**PQM**

La Commissione annulla il fermo amministrativo disposto da Equitalia Nomos spa con provvedimento del 1.3.2011 sul veicolo autocarro FIAT MARENGO 1.9 TD targato omissis e ne ordina la cancellazione.

Nulla sulle spese.